

Verbale di accordo

Addì 2 marzo 2016 in Verbania Intra, presso la sede dell'Unione Industriale del Verbano, Cusio Ossola

tra

l'ANCE del Verbano Cusio Ossola rappresentata del proprio Presidente Geom. Rino Porini, assistita dall'Unione Industriale del V.C.O. nella persona del Dott. Giuseppe Iannace, con l'intervento della Delegazione Industriale composta dall'Ing. Domenico De Giovannini, dal Geom. Mauro Piras, dal Geom. Giuseppe Vercelli e dalla Sig.ra Laura Serra

e

la Feneal-Uil rappresentata dal proprio Segretario Sig. Dario Galizzi e dal Sig. Luca Lepiani

la Filca-Cisl Piemonte Orientale rappresentata dai Sigg.ri Gianni Marani, Alessandro Beltrami e Silvio Baita

la Fillea-Cgil Novara VCO rappresentata dal proprio Segretario Sig. Luca Bartolini e dai Sigg.ri Fabio Ferrando, Mauro Mossina e Antonio Gigliotti

premessso

- in data 1° luglio 2014 viene siglato il rinnovo del CCNL del 19 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti delle Imprese edili ed affini;
- all'art. 38 " Accordi Locali " viene demandato alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti di provvedere alla contrattazione integrativa sulle materie specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2015;
- le Parti continuano a considerare il settore dell'edilizia un comparto strategico per l'economia sia nazionale che territoriale e, per questa ragione, valutano fondamentale mantenere livelli di relazione sindacali improntate al reciproco rispetto e continuare a valorizzare la contrattazione territoriale;
- le sessioni di trattative condotte nei mesi antecedenti il presente rinnovo hanno consentito alle delegazioni firmatarie di esaminare analiticamente i punti che erano all'oggetto degli incontri

tanto premesso

vengono raggiunte le seguenti intese per il rinnovo del contratto territoriale per il settore edile, a valere per la Provincia del Verbano Cusio Ossola, integrativo del C.C.N.L. 19 aprile 2010, rinnovato con verbale d'accordo 1° luglio 2014.

Art. 1) Relazioni sindacali e regolarità dell'edilizia nel Verbano Cusio Ossola

Il quadro economico congiunturale del settore delle costruzioni ha visto, negli ultimi anni, un costante e progressivo deterioramento.

Le Parti contraenti, preso atto di ciò, intendono salvaguardare il livello di professionalità ed affidabilità dei lavoratori che operano nel settore e l'integrità strutturale delle Imprese che operano nell'ambito territoriale. In quest'ottica gli organismi paritetici del settore devono

LB *Galizzi* *Marani* *B* *Gigliotti* *Mossina* *Ferrando* *Bartolini*

rafforzare il proprio ruolo rapportandosi con le istituzioni locali al fine di rendere trasparente e sicuro il lavoro.

Le Parti contraenti, constatata la necessità di disporre di adeguati flussi informativi sui principali dati propri del settore edile ed allo scopo di dotarsi di strumenti di intervento per realizzare politiche di sviluppo atte a rafforzare e qualificare il settore, dichiarano la propria disponibilità ad attuare ogni iniziativa reciprocamente utile che dia efficacia ad una approfondita conoscenza del settore stesso, valorizzando e razionalizzando le potenzialità informative ed elaborative della Cassa edile di mutualità ed assistenza del Verbano Cusio Ossola ed estendendo, ove possibile, il numero di dati aggregati disponibili.

A tal fine, entro un mese dalla firma del presente accordo, le Parti si impegnano affinché sia attivo il sistema informatico che recepisce i dati in arrivo alla Cassa Edile.

In via sperimentale verrà incaricato un addetto della Cassa Edile al recepimento ed alla elaborazione dei dati, al censimento delle partite IVA allo scopo di includerle gradualmente nel sistema bilaterale edile con l'erogazione alle stesse, innanzitutto, della formazione inerente alla sicurezza, della verifica dei POS e dei PSC da parte dei RLST.

In proposito le Parti si attiveranno al fine di stipulare specifici accordi con il Servizio Spresal dell'ASL, con la Provincia e con gli Enti locali allo scopo di favorire l'acquisizione, da parte della Cassa Edile, delle notifiche preliminari.

Alle istituzioni, in particolare Inps, Inail, Spresal e Direzione Territoriale del Lavoro, sarà richiesto di convocare un tavolo di confronto per il riscontro delle anomalie emergenti dal sistema avviato con il presente protocollo.

Più concretamente, le Parti deliberano il rilascio di apposito tesserino di riconoscimento da parte della Cassa Edile, da estendere anche alle Imprese individuali.

Tra i dati di prioritario interesse si segnalano quelli relativi alle opere pubbliche e private, alle notifiche preliminari, alle Stazioni Appaltanti, ai flussi finanziari ed agli stanziamenti, il tutto nell'ottica di tutelare e promuovere l'imprenditoria locale e l'occupazione del territorio.

Il monitoraggio di cui sopra si estenderà agli appalti e subappalti, all'orario di lavoro, all'ambiente ed alla sicurezza, alla formazione, con lo scopo di favorire la regolarizzazione delle situazioni di abuso e di concorrenza sleale.

Lo svolgimento delle sopraindicate attività è volto a costituire ed identificare un Sistema edile della nostra Provincia il quale dovrà presentarsi alla Prefettura ed ai principali Comuni della circoscrizione territoriale al fine di porre in essere tutte le iniziative che vadano nella direzione di un contrasto al lavoro nero, innanzitutto, ma anche a tutte le forme di lavoro in qualche modo irregolari.

Per lo scopo del monitoraggio dell'accesso nei cantieri da parte delle maestranze dell'edilizia, la Cassa Edile fornirà a tutti i lavoratori edili un tesserino che comprovi l'iscrizione degli stessi alla Cassa e, quindi, la regolarità verso gli adempimenti contrattuali. L'accesso al cantiere di lavoratori edili privi di detto tesserino costituisce circostanza fortemente indicativa nel senso di un'irregolarità del lavoro nel cantiere nel quale la situazione si sia verificata.

Le Parti, nella considerazione che esse sono per contratto le naturali animatrici degli Enti Paritetici, assumono come rilevante l'obiettivo di favorire l'iscrizione delle Imprese e dei Lavoratori alla Cassa Edile.


Le Parti condividono quale obiettivo primario quello di favorire l'iscrizione alla Cassa Edile degli operatori della categoria costituiti in forma individuale o altrimenti identificati come Partite IVA, demandando ad un successivo tavolo intersindacale la regolamentazione.

Di ogni iniziativa volta a fare emergere il lavoro sommerso si darà conto agli Organi pubblici di Vigilanza.

Art. 2) Indennità sostitutiva di mensa

A decorrere dal 1° marzo 2016 l'indennità sostitutiva di mensa per gli operai viene elevata a Euro 0,50 orari.

Per gli impiegati, a decorrere dal 1° marzo 2016, l'importo mensile dell'indennità sostitutiva di mensa è fissato in Euro 86,50.



Per i lavoratori discontinui di cui all'art. 6 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 per i quali l'orario normale contrattuale è di 48 ore settimanali, l'importo orario dell'indennità sostitutiva di mensa, a decorrere dal 1° marzo 2016, è di Euro 0,38 orari.

Art. 3) Indennità per lavori in alta montagna

Ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. 19 aprile 2010, relativo all'indennità per lavori in alta montagna, le Parti concordano i seguenti parametri:

- a) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1100 metri e fino a 1500 metri sul livello del mare: 8%;
- b) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1500 metri e fino a 2000 metri sul livello del mare: 13%;
- c) per lavori che si svolgono in località site oltre i 2000 metri sul livello del mare: 17%.

Art. 4) Lavori in galleria

Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità fissata nelle seguenti percentuali:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio, relativo alle piccole sezioni fino a 10 mq. di superficie: 54%;
- b) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio, relativo alle grandi sezioni oltre 10 mq. di superficie: 50%;
- c) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione, relativo alle piccole sezioni fino a 10 mq. di superficie: 32%;
- d) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione, relativo alle grandi sezioni oltre 10 mq. di superficie: 28%;
- e) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%.

Art. 5) Trasferta

Fermo restando quant'altro stabilito dall'art. 21 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 rinnovato con verbale d'accordo 1° luglio 2014, l'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, ha diritto, in luogo della diaria di cui al 2° comma dello stesso articolo, ad una trasferta così determinata:

A) senza presentazione di documentazione:

distanza cantiere	dal 1° marzo 2016
oltre i 3,5 km e fino a 18 km	6,40
oltre i 18 km e fino a 45 km	9,70

oltre i 45 km	11,40
---------------	-------

B) con presentazione di documentazione:

distanza cantiere	dal 1° marzo 2016
oltre i 3,5 km e fino a 18 km	9,80
oltre i 18 km e fino a 45 km	12,70
oltre i 45 km	14,60

L'operaio, nel caso utilizzi mezzi di trasporto di sua proprietà ed in assenza di mezzi messi a disposizione dalle Aziende, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio calcolate in base alle tariffe previste dalle tabelle ACI per vetture di 1.000 c.c..

La trasferta non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la trasferta di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro stesso.

Dichiarazione a verbale

Le Parti si danno atto che la distanza chilometrica ai fini della diaria di cui all'art. 5 va determinata sulla base del percorso che viene effettuato materialmente per coprire lo spazio intercorrente tra i confini territoriali del Comune di assunzione e dove ha sede il cantiere nel quale è stato inviato in trasferta.

Le Parti ribadiscono che è considerata trasferta la missione fuori dal territorio comunale e che gli importi come sopra determinati non sono utili ai fini del computo degli istituti contrattuali.

Le Parti, infine, si danno atto che il trattamento di cui al presente articolo è alternativo all'erogazione di cui al precedente art. 2.

Art. 6) Trasporto e trasferta impiegati di cantiere

Agli impiegati tecnici di cantiere, in assenza delle pattuizioni aziendali di cui all'art.56, 3° comma del C.C.N.L. 19 aprile 2010, è dovuta una trasferta, senza presentazione di documentazione, così determinata:

distanza cantiere	dal 1° marzo 2016
oltre i 3,5 km e fino a 18 km	6,40
oltre i 18 km e fino a 45 km	9,70
oltre i 45 km	11,40

Art. 7) Elemento Variabile della Retribuzione

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12, 46 e 38 lett.f) del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese edili ed affini, è confermato, nella Provincia del Verbano Cusio Ossola, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) con decorrenza dal

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

1° marzo 2016. L'E.V.R. è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e la sua erogazione è subordinata ai criteri ed alle modalità di cui al predetto art. 38 del vigente C.C.N.L.

La sua misura è pari al 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014.

I parametri presi a riferimento territorialmente ed i relativi pesi ponderali sono i seguenti:

- numero lavoratori non autonomi iscritti in cassa Edile, peso ponderale 40%.
- monte salari denunciato in Cassa Edile, peso ponderale 20%.
- ore denunciate in Cassa Edile, peso ponderale 20%.
- ore di formazione effettuate dall'Ente Scuola, peso ponderale 20%.

I suddetti parametri vengono raffrontati su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

Per l'anno 2016 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2015 - 2014 - 2013 su 2014 - 2013 - 2012.

Per l'anno 2017 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2016 - 2015 - 2014 su 2015 - 2014 - 2013.

Per l'anno 2018 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2017 - 2016 - 2015 su 2016 - 2015 - 2014.

Nell'ambito di detto raffronto, ai fini della determinazione dell'E.V.R., qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'E.V.R. (4%); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'E.V.R..

A livello aziendale ogni Impresa procede al calcolo dell'E.V.R. utilizzando i due parametri aziendali contrattualmente previsti: ore denunciate in Cassa Edile e volume di affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell'Impresa.

Per l'anno 2016 i trienni di riferimento a livello aziendale da raffrontare e comparare sono 2015 - 2014 - 2013 su 2014 - 2013 - 2012.

Per l'anno 2017 i trienni di riferimento a livello aziendale da raffrontare e comparare sono 2016 - 2015 - 2014 su 2015 - 2014 - 2013.

Per l'anno 2018 i trienni di riferimento a livello aziendale da raffrontare e comparare sono 2017 - 2016 - 2015 su 2016 - 2015 - 2014.

Qualora i due parametri aziendali (ore denunciate in Cassa Edile e volume di affari IVA, come sopra individuato) risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'Azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.C.N.L..

Per le Imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'E.V.R. non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, se a livello territoriale è stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella misura del 4%, l'Impresa erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

1. l'Impresa renderà un'autodichiarazione, redatta secondo lo schema allegato al presente accordo (all. 1), sul non raggiungimento di uno dei parametri aziendali, alla Segreteria di ANCE Verbano Cusio Ossola ed alla Cassa Edile del Verbano Cusio Ossola, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;



2. ANCE Verbanò Cusio Ossola informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'Impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le Imprese di nuova costituzione erogheranno l'E.V.R. nella misura del 4%. A tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale viene effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Le parti si incontreranno entro il mese di ottobre di ogni anno al fine di determinare l'importo dell'E.V.R. a livello territoriale.

Le parti si danno, altresì, atto che l'E.V.R., come sopra determinato, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L. e dal vigente contratto territoriale per il settore edile, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Inoltre che esso presenta i requisiti previsti dalle vigenti leggi circa lo sgravio contributivo e circa l'aliquota fiscale agevolata per detassazione.

Art. 8) Indennità di reperibilità

Ai lavoratori, ai quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'Impresa, compete un'indennità di reperibilità pari ad Euro 7,00 giornalieri.

Art. 9) Ferie

L'epoca di godimento delle ferie collettive, stabilita di norma nel periodo 1° luglio-30 settembre e dicembre di ogni anno, sarà oggetto di definizione rispettivamente entro il mese di giugno e di novembre.

Per le altre ferie è prevista una richiesta da avanzarsi indicativamente con un anticipo di 20 giorni rispetto alla fruizione; il riscontro alla richiesta dovrà intervenire indicativamente nei 5 giorni successivi.

E' istituito un modello di richiesta ferie (all. 2).

Art. 10) Trattamento in caso di malattia

Le Parti concordano l'integrazione del trattamento di malattia al 100% nel periodo di carenza, totale o parziale, a carico della Cassa Edile, per il primo evento integrabile per il primo anno di sperimentazione (1° marzo 2016 – 28 febbraio 2017).

Tale trattamento sarà corrisposto al lavoratore direttamente dalla Cassa Edile.

La regolamentazione di cui sopra decorre dal 1° marzo 2016 ed ha scadenza il 28 febbraio 2017.

Nello stesso periodo è sospeso il sussidio malattia previsto al Punto 2° dell'art. 28 del Regolamento Generale della Cassa Edile sulle prestazioni ed assistenze.

Per il finanziamento del presente istituto le Parti si riservano apposita regolamentazione in verbali separati (all. 3 e all. 4).


Le Parti si danno atto che, dalla presente regolamentazione, non consegue alcuna modifica all'art. 26 " Trattamento in caso di malattia " del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini.

Le Parti concordano di rivedersi entro gennaio 2017 per una verifica del presente Istituto.

Art. 11) Banca ore

E' istituita in via sperimentale per la validità del presente contratto integrativo, la banca ore individuale a gestione del singolo dipendente.

Nella predetta banca ore confluiranno le ore di prestazione straordinaria.



Per effetto di quanto sopra, a richiesta del lavoratore, confluiranno in banca ore le ore risultanti dal superamento del normale orario contrattuale. Le ore prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale, saranno retribuite con la sola percentuale di maggiorazione prevista dal C.C.N.L., nel mese corrente.

Nella busta paga di detto mese saranno evidenziate le ore di straordinario accumulate.

Tali ore potranno essere richieste dal lavoratore con un preavviso, di norma, di almeno tre giorni.

Le ore accantonate e non usufruite saranno, in ogni caso, liquidate con la retribuzione del mese di agosto dell'anno successivo.

Art. 12) Decorrenza e durata

Fatte salve le diverse durate espressamente indicate, le presenti norme decorrono dal 1° marzo 2016 ed avranno validità fino al 28 febbraio 2019 salvo, per la scadenza, diverse disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.


Il presente contratto resterà in vigore in regime di proroga sino alla stipula di un nuovo Accordo collettivo provinciale.

Letto, confermato e sottoscritto


ANCE Verbano Cusio Ossola




Unione Industriale
del Verbano Cusio Ossola




Feneal-Uil



Fitca-Cisl Piemonte Orientale



Fillea-Cgil Novara VCO



All. 1

Autodichiarazione da trasmettere circa il non raggiungimento di uno dei parametri aziendali per l'E.V.R.

Carta intestata dell'Impresa

Luogo e data

Spett.le
Cassa Edile del VCO
Verbania

Spett.le
RSU/RSA

Spett.le
ANCE Verbano Cusio Ossola
Verbania

Oggetto: E.V.R. – autodichiarazione circa il non raggiungimento di uno dei parametri aziendali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese edili ed affini, nonché dell'art. 7 del presente accordo territoriale, la scrivente Impresa dichiara il non raggiungimento del seguente parametro nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'E.V.R. dell'anno . . . (triennio . . . rispetto a triennio . . .).

- ore denunciate in Cassa Edile
- volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali Iva.

Di conseguenza la scrivente dichiara che per l'anno . . . procederà all'erogazione dell'E.V.R. nella misura del 30% di quello stabilito a livello territoriale più il 50% della somma eccedente tale misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.C.N.L. e del vigente accordo territoriale del settore edile per il Verbano Cusio Ossola, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali Territoriali previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti

AII. 2

Modello di richiesta ferie

Con la presente il sottoscritto _____ chiede di usufruire di un periodo di ferie dal _____ al _____. La presente richiesta sarà restituita firmata entro 5 giorni dal ricevimento.

Data _____

Firma del lavoratore

AII. 3

Trattamento di malattia nel periodo di carenza

Nell'ambito dell'introduzione, nel periodo dal 1° marzo 2016 al 28 febbraio 2017, dell'integrazione del trattamento di carenza malattia al 100% ed al fine di reperire un finanziamento di detto istituto, le Parti individuano nel Fondo previsione imprese fallite una prima modalità di finanziamento.

Viene istituita un'aliquota dello 0,10% da versarsi, a carico di tutte le Aziende iscritte alla Cassa Edile del Verbano Cusio Ossola, a far data dal 1° marzo 2016 e fino al 28 febbraio 2017.

Al. 4

Aliquota APE

Vista la consistenza del Fondo di riserva APE, le Parti concordano, per le Aziende che applicano il presente contratto integrativo provinciale, di abbassare l'attuale aliquota contributiva APE dal 3,80% al 3,60% per il periodo che va dal 1° marzo 2016 al 28 febbraio 2017.

Resta sottinteso che il versamento al Fondo Nazionale APE, così come stabilito dal C.C.N.L. 1° luglio 2014, avverrà sull'aliquota del 3,80%, prelevando la differenza dal Fondo di riserva APE.